

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni

Art. 475 Accettazione espressa

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.